



COMUNE DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 45 D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.**

*Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 190 del 2 ottobre 2024 modificato con
delibera di Giunta Comunale n. del*

INDICE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 10 - Graduazione della misura incentivante

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 12 - Principi in materia di valutazione

Art. 13 - Attività articolate e singole

Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 15 - Attività del personale dirigenziale

Art. 16 - Disciplina delle modifiche contrattuali

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 - Informazione

CAPO V

Norme finali

Art. 20 – Entrata in vigore e applicazione

Art. 21 - Rinvio

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di scelta del contraente, compresi gli affidamenti diretti, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali. Resta a carico dell'Amministrazione il contributo fiscale IRAP che deve trovare copertura nel quadro economico dell'intervento. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

5. Per lavoro si intende l'attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione edilizia, sostituzione, restauro di opere, compresi interventi di natura ambientale, infrastrutturale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica.

Per servizio si intendono le prestazioni diverse da lavori e forniture.

Nel caso di lavori e servizi sono ricomprese le operazioni economiche in materia di partenariato pubblico-privato e di concessioni.

Per fornitura si intendono prestazioni aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza l'opzione per l'acquisto, di prodotti; un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

Per importo di affidamento si intende:

- nel caso di lavori, l'importo risultante dalla somma dell'importo lavori ed oneri per la sicurezza (come riportato nella parte A del quadro economico associato al progetto esecutivo approvato o, nei casi previsti dalla legge, al PFTE);
- nel caso di servizi e forniture, l'importo del servizio/fornitura (come riportato nella parte A del quadro economico associato all'unico livello di progettazione approvato).

6. Negli appalti di servizi e forniture l'incentivo si applica nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, co. 2, del Codice. Il Direttore dell'esecuzione viene nominato nel caso di servizi di particolare importanza, come elencati nell'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice e nelle forniture di importo superiore a € 500.000,00, come previsto nell'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 al Codice.

7. Sono riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, gli incentivi per funzioni tecniche anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria, che richiedono, qualora siano previste in capo al personale tecnico-amministrativo le attività ricomprese nell'allegato I.10 "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure" del Codice dei contratti.

8. In caso di appalti divisi per lotti funzionali o prestazionali, la disciplina del presente regolamento si applica a ciascun lotto.

Art. 2 – Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e del personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto, RUP;
- responsabile della fase di affidamento;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
- collaboratori del responsabile della fase di affidamento, quali addetti alla predisposizione dei documenti di gara e verifica della documentazione amministrativa;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- verifica di regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi (in caso di procedure BIM).

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. Il dirigente del Settore competente individua con proprio provvedimento la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla

singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale del settore disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente del settore competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. Il dispositivo di costituzione ed eventuale modifica del gruppo deve precedere l'effettivo esercizio delle attività di ogni suo singolo componente e negli atti di avvio della procedura relativa all'affidamento di gara si darà atto del provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro.
7. L'inserimento nel gruppo di lavoro di personale appartenente a settori diversi da quelli di riferimento del dirigente individuato ai sensi del precedente comma 1 avverrà su designazione del medesimo dirigente, in accordo con il dirigente del settore di rispettiva appartenenza.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
9. Il Dirigente del Settore competente è tenuto a verificare l'effettivo compimento, da parte di tutti i partecipanti al Gruppo, delle attività assegnate.
10. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
11. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente del Settore competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla stessa unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7. Eventuali erogazioni in corso d'anno eccedenti il limite di cui al comma precedente dovranno essere recuperate con le successive liquidazioni o restituite da parte del dipendente che le ha percepite.
3. È onere del singolo dipendente comunicare al dirigente del Settore competente e al Settore Risorse Umane entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di liquidazione, gli incentivi a lui corrisposti da altre amministrazioni pubbliche, l'entità degli stessi e l'Ente di riferimento, in modo da poter consentire al Settore Risorse Umane, il controllo del rispetto del tetto di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per quanto concerne le eventuali decurtazioni degli incentivi di performance e di retribuzione di risultato per cumulo con il presente incentivo si fa rinvio a quanto stabilito dal C.C.I.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 dello stesso;
 - c) i lavori in amministrazione diretta;
 - d) le manutenzioni ordinarie;
 - e) le procedure espropriative;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house

Art. 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- sistemi tecnologici e informativi per le progettazioni di lavori pubblici e gestione dell'appalto;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Fatti salvi gli oneri di assicurazione obbligatoria del personale da ricomprendere nel quadro economico di ogni intervento, relativamente alla restante quota il Direttore Generale, sentiti i direttori di Area, stabilisce annualmente l'utilizzo delle relative risorse.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare.

LAVORI	PERCENTUALE APPLICATA
PER IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO $\leq$ A € 1.000.000	2%
PER IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO $>$ € 1.000.000 E $\leq$ A € 3.000.000	1,90%
PER IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO $>$ € 3.000.000 E $\leq$ A € 5.000.000	1,80%
PER IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO $>$ € 5.000.000 E $\leq$ A € 7.000.000	1,70%
PER IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO $>$ € 7.000.000 E $\leq$ A € 10.000.000	1,60%
PER IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO $>$ € 10.000.000	1,50%

2. Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori o ad altro capitolo appositamente previsto.
3. L'incentivo viene calcolato applicando al valore complessivo dell'importo a base di affidamento le percentuali stabilite per scaglioni di importo .

Art. 9 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI	
Attività svolta	% incentivo
Programmazione della spesa per investimenti	1
Responsabile unico del progetto in presenza di Coordinatore dei flussi informativi	26
<i>oppure</i> Responsabile unico del progetto nelle altre ipotesi	27
Responsabile della fase di affidamento	4
Collaborazione all'attività del RUP, svolta da responsabili e addetti alla gestione tecnico - amministrativa dell'intervento	9
Collaborazione alla attività del responsabile della fase di affidamento, svolta da addetti alla predisposizione dei documenti di gara e alla verifica della documentazione amministrativa;	3
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10
Redazione del progetto esecutivo	8
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
Direzione dei lavori	12
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	6
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva	6
Collaudo tecnico-amministrativo - Regolare esecuzione	4
Collaudo statico	1
Coordinamento dei flussi informativi (in caso di procedure BIM)	1
TOT 100 %	100

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 10 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio/fornitura.

SERVIZI E FORNITURE	PERCENTUALE APPLICATA
PER IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO $\leq A \text{ € } 1.000.000$	2%
PER IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO $> \text{€ } 1.000.000 \text{ E } \leq A \text{ € } 3.000.000$	1,90%

PER IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO > € 3.000.000 E ≤ A € 5.000.000	1,80%
PER IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO > € 5.000.000 E ≤ A € 7.000.000	1,70%
PER IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO > € 7.000.000 E ≤ A € 10.000.000	1,60%
PER IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO > € 10.000.000	1,50%

2. Gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per il singolo intervento o ad altro capitolo appositamente previsto.
3. L'incentivo viene calcolato applicando al valore complessivo dell'importo a base di affidamento le percentuali stabilite per scaglioni di importo .

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

RIPARTIZIONE INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	
Attività svolta	% <i>incentivo</i>
Programmazione della spesa per investimenti	1
Responsabile unico del progetto	27
Responsabile della fase di affidamento	4
Collaborazione dell'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento	10
Redazione del progetto	15
Collaborazione alla attività del responsabile della fase di affidamento, svolta da addetti alla predisposizione dei documenti di gara e alla verifica della documentazione amministrativa;	3
Direzione dell'esecuzione	23
Ufficio di direzione dell'esecuzione	12
Regolare esecuzione/Verifica di conformità	5
TOT 100%	100

CAPO IV Norme comuni

Art. 12 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;

- della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo (o del PFTE quando previsto) nel caso di lavori e dell'unica fase progettuale nel caso di servizi e forniture per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
 3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente competente è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18.
 4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, è escluso dall'incentivazione.
 5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente competente al Direttore Generale per conoscenza e al Collegio dei Revisori relativamente agli incentivi corrisposti al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 13 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. Rup e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi, direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 15, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali. Qualora ai sensi dell'art. 41 comma 5 del codice, è omissso il primo livello di progettazione, si prevede la corresponsione degli incentivi previsti per la fase progettuale attuata, incrementata del 50% della quota prevista per il livello di progettazione omissso.

Art. 15 - Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, come modificato dal D. Lgs. 31/12/2024 n. 209 e secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente del gruppo di lavoro di cui al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
3. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al comma 2, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati da diverso

dirigente da individuarsi nel direttore di Area per i dirigenti appartenenti ad un'area, nel direttore generale per i direttori di area e per i dirigenti non appartenenti ad Aree, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 18.

4. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al comma 2, è effettuata da diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente, secondo le modalità stabilite dal precedente comma 3 e dall'art. 18 comma 3.
5. Resta fermo quanto già previsto dall'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13/2013 conv. in Legge n. 41 del 21/4/2023.

Art. 16 - Disciplina delle modifiche contrattuali

1. Le modifiche contrattuali conformi all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) ed all'art. 21, comma 2, dell'allegato II. 18 (Settore dei Beni Culturali), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere/servizi/forniture aggiuntivi ed un aumento dell'importo a base della procedura di affidamento; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quello originario. Il relativo importo è quantificato dal RUP negli atti di cui all'art. 120, c. 13, del Codice.
2. Gli incentivi non sono dovuti per le varianti derivanti da errori progettuali o da carenze nella fase di pianificazione e progettazione. La natura dell'errore deve essere formalmente attestata dal RUP e validata con provvedimento della Stazione Appaltante, previo accertamento delle responsabilità tecniche.

Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi ingiustificati con aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non venga rispettato l'importo di aggiudicazione e l'aumento del costo non sia conseguente a modifiche contrattuali disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al RUP, alla Direzione Lavori e relativi collaboratori e al Collaudatore se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella che segue.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi ingiustificati con aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi ingiustificati in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla

quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue .

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20 % del tempo contrattuale	10 %
	Dal 21 % al 40 % del tempo contrattuale	30 %
	Oltre il 40 % del tempo contrattuale	50 %
Costi di realizzazione	Entro il 20 % dell'importo contrattuale	20 %
	Dal 21 % al 40 % dell'importo contrattuale	40 %
	Oltre il 40 % dell'importo contrattuale	60 %

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Per ogni lavoro, servizio, fornitura le cui funzioni tecniche vengono svolte dal personale interno, l'importo dell'incentivo potrà essere liquidato con le seguenti modalità:
 - per le fasi antecedenti alla stipulazione del contratto la relativa liquidazione sarà effettuata ad avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto;
 - per le fasi successive alla stipulazione del contratto la relativa liquidazione sarà effettuata complessivamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione del lavoro, servizio e/o fornitura.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
 - La scheda è controfirmata dal dipendente interessato (eventuale).

Art. 19 - Informazione

1. Il Settore Risorse Umane fornisce con cadenza annuale (entro il 28/2 dell'anno successivo a quello di riferimento) informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V **Norme finali**

Art. 20 – Entrata in vigore e applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esse contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, fatte salve le fattispecie già avviate alla predetta data che restano disciplinate dalla previgente disciplina regolamentare dell'ente.
3. Il presente Regolamento viene applicato nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture successivi all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, avviati dal giorno 1.07.2023, sempre che le relative risorse siano state previste nel quadro economico del lavoro e/o servizio e/o fornitura approvato, ed abroga la precedente regolamentazione che rimane in vigore per le procedure avviate prima del 1.07.2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 6 del presente regolamento.
4. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al presente regolamento, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso a far data dal 1° gennaio 2025, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
5. Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione legislativa, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Art. 21 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni, fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.